

**DELIBERA N. 29/12/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MARCONI S.R.L. ESERCENTE**  
**L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE PUNTO**  
**SAT 2 PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 5 BIS, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP**  
**E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 84/11/DICAM/PROC. 2335/ZD - datato 1 agosto 2011 e notificato in data 11 agosto 2011 alla società Marconi S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Puntosat 2 che contesta la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 bis, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, sulla predetta emittente televisiva, in data 4 novembre 2010, sono stati diffusi programmi di televendita di servizi concernenti il gioco del lotto, dalle ore 08.02.17 alle ore 08.30.02, dalle ore 08.32.17 alle ore 09.00.05, dalle ore 09.02.19 alle ore 09.30.05, dalle ore 09.32.18 alle ore 10.00.04, dalle ore 10.02.19 alle ore 10.30.06, dalle ore 10.32.19 alle ore 11.00.02 e dalle ore 11.02.17 alle ore 11.30.05, senza che il titolare dell'attività di vendita indichi il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita I.V.A.;

RILEVATO che la società Marconi S.r.l. ha esperito l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 5 ottobre 2011;

RILEVATO che la società Marconi S.r.l., con memoria difensiva datata 4 novembre 2011 (prot. n. 0060746 del 7 novembre 2011), nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito che;

- a) la disposizione normativa in esame – art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP – presenta *"una portata ben più ampia"* rispetto a quanto risulta oggetto della contestazione;

- b) la società stessa Marconi S.r.l. non ha considerato *“tali programmi televisivi come “televendite”, avendo infatti avuto cura di apporre sia la scritta “messaggio promozionale” nella parte superiore sinistra (superiore destra nell’ultimo programma), sia il testo scorrevole ben leggibile “Messaggio promozionale. Questo è un servizio di informazioni statistiche sulle estrazioni del lotto elaborati su base razionale di inferenza statistica e matematica offerti dalla società Marconi S.r.l. Brescia Via quartiere I Maggio,8 Riservati esclusivamente ai maggiori di anni 18 ai seguenti costi: codici che iniziano per 8990260XX, 8994399, 8997070XX, 8992425XX, 8992526XX, da rete fissa euro 2.40 IVA compresa per tutta la durata della telefonata. Si invita l’utente a mantenere il distacco critico [...]” e, infine, che “la ratio legis del citato art, 5 comma 4 è chiaramente di garantire un controllo e quindi una tutela al telespettatore sull’impresa venditrice del prodotto o del servizio; tutela e controllo che, anche se non nelle forme legislativamente previste, vengono in ogni caso adempiute tramite l’indicazione della ragione sociale della sede della società responsabile nonché del numero a tariffazione normale a cui rivolgersi per l’assistenza clienti”;*
- c) l’eventuale sanzione pecuniaria amministrativa da irrogare alla società Marconi S.r.l., pari ad euro 72.000,00 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni *“farebbe apparire tale provvedimento del tutto privo del principio di proporzionalità danno/sanzione”;*

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Marconi S.r.l. con la memoria difensiva sopra riportata, non possa essere accolto, in quanto;

- riguardo ai punti a e b) di cui sopra, durante la trasmissione delle televendite non è indicato né il numero di iscrizione al registro delle imprese, né il numero della partita IVA del venditore in violazione dell’art. 5 bis, comma 4 citato; tra l’altro, la parte stessa, nel riportare la scritta presente nel corso della trasmissione dei programmi televisivi in questione, non individua alcuna dicitura relativa al numero di iscrizione al registro delle imprese e al numero della partita IVA del venditore; ; i programmi televisivi recano, infatti, offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire dietro pagamento servizi legati al gioco del lotto, utilizzando, tra l’altro, numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; il programma televisivo trasmesso dalle ore 08.02.17 alle ore 08.30.02 circa dall’emittente televisiva in questione è riconducibile ad una televendita, in quanto i conduttori, Luciana e Luciano, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invitano i telespettatori a contattarli. In sovrapposizione sullo schermo televisivo appaiono le scritte e i numeri telefonici *“da tutti i telefoni 899.25.26.93, 899.25.26.79, 899.25.26.92”, “02.89.70.55.22 senza addebito in bolletta”, “da cellulari Wind 899.433.365, 899.433.361, 899.433.362”, “gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita” e “89.20.25”;* il programma televisivo trasmesso dalle ore 08.32.17 alle ore 09.00.05 circa è riconducibile ad una televendita, in quanto la conduttrice, tale Aries, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai numeri che appaiono in sovrapposizione *“da tutti i telefoni 899.24.25.96, 899.24.25.87”, “02.89.70.55.05 senza addebito in bolletta”, “da cellulari Wind 899.433.383, 899.433.382”, “gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita” e “89.20.25”.* Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi a *“Lotto Aries”;* il programma televisivo trasmesso dalle ore 9.02.19 alle ore 09.30.05 circa è riconducibile ad una televendita, in quanto la conduttrice, *“Franca lottologa”*, fornisce servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invitando i telespettatori a contattarla ai numeri che appaiono in sovrapposizione *“da tutti i telefoni 899.25.26.75, 899.25.26.76, 899.25.26.74, 899.25.26.78”;* *“02.89.70.55.16 senza addebito in bolletta”, “da cellulari Wind 899.433.355, 899.433.356, 899.433.354, 899.433.358”, “gioca senza esagerare non si*

*garantisce alcuna vincita*” e “89.20.25”. Inoltre appaiono anche le scritte e la numerazione telefonica 030.777.20.08 fax personale di Franca, francapuntolotto.tv.; il programma televisivo trasmesso dalle ore 09.32.18 alle ore 10.00.04 circa è riconducibile ad una televendita, in quanto la conduttrice, tale Veronica, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai numeri che appaiono in sovrimpressione “899.69.68.66, 899.69.68.63, 899.69.68.30, “*da tutti i telefoni*”, 02.89.70.55.42, 02.89.70.55.39, 02.89.70.55.35, “*senza addebito in bolletta*”, 899.433.391, 899.433.385, e 899.433.359 “*da cellulari wind*”. Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi a “*Lotto Veronica*”; il programma televisivo trasmesso dalle ore 10.02.19 alle ore 10.30.06 circa è riconducibile ad una televendita, in quanto i conduttori, Luciana e Luciano, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invitano i telespettatori a contattarli ai numeri che appaiono in sovrimpressione “*da tutti i telefoni*” 899.24.25.93, 899.24.25.79, 899.24.25.92”, “02.89.70.55.05 *senza addebito in bolletta*”, “*da cellulari Wind* 899.433.365, 899.433.361, 899.433.362”, “*gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita*” e “89.20.25” . Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi al servizio; il programma televisivo trasmesso dalle ore 10.32.19 alle ore 11.00.02 circa è riconducibile ad una televendita, in quanto la conduttrice, tale Paola, fornisce servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invitando i telespettatori a contattarla ai numeri che appaiono in sovrimpressione “*da tutti i telefoni* 899.24.25.55, 899.24.25.85, 899.24.25.86, 899.24.25.87”; “02.89.70.55.07 *senza addebito in bolletta*”, “*da cellulari Wind* 899.433.344, 899.433.345, 899.433.346, 899.433.347”, “*gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita*” e “89.20.25”; il programma televisivo trasmesso dalle ore 11.02.17 alle ore 11.30.05 circa è riconducibile ad una televendita, in quanto la conduttrice, tale Aries, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai numeri che appaiono in sovrimpressione “*da tutti i telefoni* 899.24.25.96, 899.24.25.87, 899.24.25.84”, “02.89.70.55.05 *senza addebito in bolletta*”, “*da cellulari Wind* 899.433.383, 899.433.382”, “*gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita*” e “89.20.25”. Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi a “*Lotto Aries*”; gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti contengono già tutti gli elementi per individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l’accordo delle parti. Il fatto che l’informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta;

- riguardo al punto c) di cui sopra, come è noto, si ha *concorso di violazioni* quando un soggetto con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge (c.d. concorso formale) ovvero più volte la stessa norma oppure quando anche con più azioni od omissioni viola la stessa disposizione di legge (c.d. concorso materiale). I modelli astrattamente utilizzabili da questa Autorità, mutuati dal diritto penale, per comminare una sanzione amministrativa adeguata nei casi di concorso di violazioni contemplati dalla l. 689/81 sono essenzialmente due: il cumulo materiale, che risponde alla logica penalistica *tot crimina tot poenae* e consiste nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati e il cumulo giuridico, per effetto del quale si applica la sanzione prevista per l’illecito più grave aumentata fino ad una quota prefissata dalla legge. L’art. 8 della l. n. 689/1981 sancisce, al

comma 1, che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo». Lo stesso art. 8, al comma 2, espressamente prevede che «alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». Da quanto precede deve desumersi che: il criterio del *cumulo giuridico* può applicarsi nei casi di concorso formale, quando cioè con una *condotta unica* siano violate più disposizioni di legge ovvero più volte la stessa norma; in presenza, invece, di concorso materiale deve applicarsi il criterio del *cumulo materiale*. Inoltre, riguardo all'affermazione che l'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa da irrogare alla società Marconi S.r.l., pari ad euro 72.000,00 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni “*farebbe apparire tale provvedimento del tutto privo del principio di proporzionalità danno/sanzione*”, si fa presente che il principio generale della proporzionalità fra l'entità della sanzione e la gravità della violazione implica l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura fissata, ai sensi dell'art. 11 delle legge testé citata;

RILEVATO che, ad esito degli approfondimenti richiesti dalla Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 20 dicembre 2011, su taluni aspetti di natura sostanziale inerenti al procedimento sanzionatorio in esame e, in particolare, in merito alla supposta natura satellitare dell'emittente televisiva PuntoSat2, tale da determinare l'avvio di altrettanti procedimenti sanzionatori rispetto a quelli avviati nei confronti dell'emittente televisiva locale PuntoSat, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - Ufficio regolamentazione dell'accesso e autorizzazioni, con nota (prot. n. 18/DIC/12) del 10 gennaio 2012, ha precisato che “*in data 31 marzo 2009, con la delibera 167/09/CONS venne rilasciata alla società Immobiliare Marconi S.r.L. l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “PUNTOSAT”; la suddetta autorizzazione è stata, una prima volta, volturata a favore della società GSP Comunications S.r.L. con la delibera 201/10/CONS del 28 aprile 2010 e, in tale circostanza, la denominazione del programma è stata variata da “PUNTOSAT” a “VIDEOSAT”; successivamente, la medesima autorizzazione è stata ulteriormente volturata alla società Dreamit S.r.L. con la delibera 454/11/CONS del 22 luglio 2011, assumendo la denominazione “BIKE SHOW TV”; per quanto attiene alla diffusione via satellite, l'unica autorizzazione posseduta, attualmente, dalla società Marconi S.r.L. è quella relativa al programma televisivo denominato PUNTO5AT 2” rilasciata con la delibera 168/09/CONS del 31 marzo 2009, modificata con la delibera 202/10/CONS del 28 aprile 2010 in conseguenza della comunicazione pervenuta il 16 aprile 2010 relativa alla variazione della denominazione della società da Immobiliare Marconi S.r.L. in Marconi S.r.L., avvenuta il 16 luglio 2009. Tanto premesso, circa il quesito relativo alla sussistenza dell'obbligo, posto in capo alle società titolari di autorizzazioni alla diffusione via satellite, di compilazione del registro dei programmi, l'art. 10 del citato regolamento approvato con la delibera 127/00/CONS stabilisce” che le emittenti nazionali che diffondano programmi ricevibili in Stati parti, le emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti e le emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti “*sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall'Autorità*”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita “*l'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare*

*dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.”;*

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare PuntoSat2 integra la violazione dell'art. 5 bis, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel mancato accertamento per n. 7 volte da parte della società Marconi S.r.l., prima dalla messa in onda della televendita, del possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. 114/98 per l'esercizio della vendita al dettaglio nel corso della medesima giornata ;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non possano considerarsi eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente a due volte il minimo edittale pari a euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## ORDINA

alla società Marconi S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare PuntoSat2 con sede in Brescia alla via Quartiere I° Maggio n. 8 di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 29/12/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 29/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola